

N. 1244/00 R.G. notizie reato

N. 20029/05 R.G. Tribunale

P.M. DR.SSA MARIA FINI V.P.O.

Visto: Il Procuratore Generale

Bari, li. 19.01.08

APPELLI DIF. MR. 2602.08

N. 499

Reg. Sent.

Data del deposito 16 GEN. 2008

Data di irrevocabilità 17.11.08

N. Reg. Esec.

N. Campione penale

Redatta scheda il

19.01.08



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SEZIONE DISTACCATA DI MANFREDONIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Foggia – Sezione Distaccata di MANFREDONIA DR.SSA LUCIA RIZZI G.O.T. alla pubblica udienza del 30/11/2007 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

Sentenza

nei confronti di: TASSO ANTONIO nato a Manfredonia il 18/10/1957 ed ivi residente in [redacted] libero-contumace

avv. Gabriele Esposto dif. di fid.-presente

IMPUTATO

A) artt. 81 cpv. c.p. e 171 ter lett. a) Legge 633/41, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso abusivamente duplicava o riproduceva a fine di lucro, 308 CD per videogiochi e 57 CD musicali;

In Manfredonia il 03/02/00 o in data antecedente e prossima.

B) art. 171 ter lett. C) Legge 633/41, per aver venduto i supporti di cui al capo precedente, privi di contrassegno SIAE.

In Manfredonia il 03/02/00 o in data antecedente e prossima.

Con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso (art. 81 cpv. c.p.).

In fatto ed in diritto

Tasso Antonio veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli. All'udienza del 6/2/06, nella contumacia dell'imputato, era dichiarata l'apertura del dibattimento e ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti. Ammessa ed espletata sia pure parzialmente la prova per la rituale rinuncia all'audizione del teste Mucciacciaro Nicolino, era disposta perizia sul materiale sequestrato al prevenuto.

Dopo l'esame del perito le parti concludevano così come riportato a verbale.

Il teste Paolo Vannini, all'epoca in servizio presso la Guardia di Finanza di Manfredonia, riferiva che in data 3/2/00 constatava che l'imputato deteneva all'interno del suo esercizio commerciale "Best Sound" supporti audiovisivi musicali e per videogiochi privi del contrassegno SIAE.

Nell'occasione il predetto milite riveniva, altresì, la presenza di un computer - al quale erano collegati due masterizzatori - acceso e funzionante nonché, vicino ai supporti contraffatti, diverse copertine riproducenti opere originali garantite dalla Copy-right.

Le dichiarazioni del teste possono essere poste a fondamento della decisione perché egli è estraneo agli interessi processuali.

Indiretta conferma del suo assunto, poi, si ha dal verbale di sequestro dell'indicata merce e dalle conclusioni rese dal perito. Questi, infatti, nel suo elaborato asseriva che il materiale in sequestro era privo del contrassegno SIAE e riproduceva opere garantite da Copy-right, ad eccezione di quattro, che erano invece originali.

In particolare i videogiochi oltre ad essere sforniti del timbro attestante la loro originalità non risultavano leggibili su una normale consolle per play-station, cosa che rimaneva invece possibile soltanto su una consolle "modificata", ovvero resa compatibile per la lettura di supporti masterizzati.

Alle stesse conclusioni giungeva per i CD musicali.

In ordine al reato sub lett. B va però precisato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito che la condotta di acquisto di supporti audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali non conformi alle

prescrizioni legali, posta in essere prima dell'entrata in vigore del d. l. gvo n. 58 del 2003, anche se finalizzato al commercio, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 della legge 18 agosto 2000 n. 248. Cass. Pen. Sez. Un. 20 dicembre 2005.

Per la residua imputato egli va dichiarato responsabile poiché duplicava abusivamente a fine di lucro supporti audiovisivi garantiti dal diritto d'autore.

Valutati, pertanto, i criteri di cui all'art. 133 c.p., e concesse le attenuanti generiche per l'incensuratezza del prevenuto, appare equa la condanna di Tasso Antonio alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa (p.b., mesi nove di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, ridotta ex art. 62 bis c.p.) oltre al pagamento delle spese processuali.

Al Tasso può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena perché si presume che in futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati e della non menzione della condanna nei certificati da rilasciarsi a richiesta dei privati.

La merce in sequestro va confiscata e distrutta.

Il numero dei processi da trattare ha impedito la redazione della motivazione nel termine previsto dal secondo comma dell'art. 544 c.p.p.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p. assolve Tasso Antonio dal reato sub lett. B perché il fatto non costituisce reato; visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara il Tasso responsabile della residua imputazione e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione. Confisca e distruzione di quanto in sequestro. Visto l'art. 544 c.p.p. si riserva il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.

Manfredonia 30.11.2007

Il Contabile C1
(dr.ssa Patrizia Piemontese)

Il giudice o.
dott. Lucia Rizzi

6
2